

APPALTO 2269

“PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DELL’ART. 71 E DELL’ART. 107 COMMA 3 DEL D. LGS. N. 36/2023, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI PROVINCIALI”

CIG:BCCB2C8648

FAQ 17

Data 23/09/2026	si chiede di precisare se per l'attribuzione dei punteggi di natura tabella in particolar modo per il punto 4.5 robot per le pulizie sia sufficiente dichiarare l'utilizzo di un sistema robotizzato con le specifiche richieste o se sia necessario descrivere il sistema .
Risposta RUP	Buongiorno, con riferimento al quesito formulato, si precisa che, ai fini dell’attribuzione del punteggio previsto dal criterio tabellare di cui al punto 4.5 – Robot per le pulizie, è sufficiente che l’operatore economico dichiari espressamente l’impegno a utilizzare, nell’esecuzione del servizio, un sistema robotizzato rispondente alle specifiche e alle caratteristiche richieste dalla documentazione di gara. Non è pertanto necessario, ai fini dell’attribuzione del relativo punteggio tabellare, fornire una descrizione tecnica o una relazione illustrativa del sistema robotizzato. Resta fermo che la dichiarazione resa dall’operatore economico deve essere veritiera, completa e corrispondente a quanto effettivamente posseduto e/o offerto, nonché conforme alle caratteristiche richieste dalla documentazione di gara. A tal riguardo, l’operatore economico assume ogni responsabilità in ordine alla veridicità delle dichiarazioni rese. In particolare, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni sostitutive sono rese sotto la responsabilità del dichiarante, mentre l’art. 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000 prevede le conseguenze derivanti dalle dichiarazioni mendaci, dalla formazione o dall’uso di atti falsi. L’eventuale accertamento di una dichiarazione non veritiera resa in sede di gara potrà inoltre rilevare ai sensi del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36. Concludendo, la mera dichiarazione è sufficiente per l’attribuzione del punteggio previsto dal criterio 4.5, fermo restando che, qualora in sede di verifica o di esecuzione emerga la non veridicità della dichiarazione resa, la stazione appaltante adotterà i provvedimenti conseguenti previsti dalla normativa vigente, ivi compresa, ricorrendone i presupposti, l’esclusione dell’operatore economico dalla procedura di gara e la segnalazione all’ANAC. Resta altresì fermo l’obbligo dell’operatore economico, in caso di aggiudicazione, di assicurare effettivamente l’utilizzo del sistema robotizzato dichiarato e conforme alle caratteristiche richieste dalla documentazione di gara, con ogni conseguenza prevista dalla lex specialis e dalla normativa vigente in caso di mancata corrispondenza tra quanto dichiarato e quanto effettivamente posto a disposizione per l’esecuzione del servizio. Cordiali saluti.